

CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI

GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE

(ATS) DELL'INSUBRIA ED ENTE "P.R.E.S. S.R.L. - POLO RADIOLOGICO

ECOGRAFICO SOMMESE" DI GALLARATE PER LA STRUTTURA

AMBULATORIALE DI PARI DENOMINAZIONE SITA IN SOMMA

LOMBARDO (P.I./C.F 02617190125) PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI

DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE.

(COD. REG.LE 322000827)

=.=.=.=.

PREMESSO che:

1. con Deliberazione 29 dicembre 1999, n. VI/47508 la Giunta Regionale ha, fra

l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati

erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. l'art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme

legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti

amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo

stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;

3. l'art. 15, LR n. 33/2009 come modificato dalla LR 23/2015, regola

l'autorizzazione, l'accreditamento e la contrattualizzazione di attività sanitarie e

sociosanitarie;

4. l'art 15, comma 6, della LR 33/2009 e s.m.i. prevede che “la conclusione degli

accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performance,

è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle

sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla

Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate”;

5. costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una condanna divenuta definitiva e irrevocabile, ai sensi dell'art.80 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50;

6. con DGR 28 dicembre 2012, n. IX/4606, che sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla DGR 25 luglio 2012, n. IX/3856, successivamente integrata dalla DGR 16 marzo 2015, n. X/3275 sono stati stabiliti i requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture accreditate di diritto privato con la Pubblica Amministrazione, alle quali si rimanda integralmente;

7. ATS è tenuta a richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art.1, comma 39, della L. n.243/2004 nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al DLgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

8. ai sensi dell'art. 22, comma 1 della LR n. 33/2009 gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;

9. ai sensi dell'art. 15, comma 7 della LR 33/2009 sono tenuti a garantire la piena applicazione della Legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni, reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale, di conversione, con modificazione, del DL n.223 del 2006, di cui in particolare all'art.2.

10. con DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046 la Giunta Regionale ha confermato che il contratto in essere per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori, sia integrato relativamente all'esercizio 2019, con l'indicazione delle valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale, psichiatria e neuropsichiatria infantile nonché delle modalità di applicazione delle regressioni tariffarie laddove previste come indicato dalla DGR stessa;

11. in data 06/05/2002 tra l'ASL della Provincia di Varese, confluita nella ATS dell'Insubria, e l'Ente P.R.E.S. S.R.L. - Polo Radiologico Ecografico Sommese è stato stipulato un contratto conforme allo schema tipo di cui sopra per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, denominato "contratto base".

Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella già citata DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046 ne hanno condiviso le regole procedurali nonché le modalità applicative della negoziazione.

Tutto ciò premesso

tra

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

e

l'Ente "P.R.E.S. S.R.L. - Polo Radiologico Ecografico Sommese" di Gallarate per la Struttura Ambulatoriale di pari denominazione sita In Somma Lombardo con sede legale nel comune di Gallarate Viale Vittorio Veneto, 1 nella persona del Legale Rappresentante **si conviene e si stipula**, ad integrazione del contratto stipulato in data 06/05/2002 , le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.14, integrano il contratto già stipulato tra l'ASL della Provincia di Varese e l'Ente P.R.E.S. S.R.L. - Polo Radiologico Ecografico Sommese in data 06/05/2002, con riferimento agli assetti rappresentati nell'applicativo regionale dedicato A.S.A.N., per come aggiornati durante il periodo di validità del presente contratto.

	Art. 2 - Ambito di applicazione	
	Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e	
	di diagnostica strumentale erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS	
	dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e agli stranieri, ad	
	esclusione degli oneri 7 e 9 (non Comunitari Senza Copertura Sanitaria – CSCS).	
	Tutte le prestazioni erogate per pazienti residenti extra regione verranno remunerate	
	secondo il Tariffario Unico Convenzionale (TUC) approvato nell'ultimo accordo	
	interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria. Queste prestazioni	
	dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità sia per	
	i residenti in Regione Lombardia sia per gli assistiti extraregionali. In relazione ai	
	criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella	
	presente integrazione contrattuale, si precisa che, per quanto attiene le prestazioni	
	ambulatoriali, sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla	
	data dell' 01.01.2019.	
	Art. 3 - Valorizzazione per le attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica	
	strumentale	
	Per le attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale , la quota	
	di risorse assegnata è pari a Euro 257.755,00.=, corrispondente al 97% dell’importo	
	finanziato nel 2018 (al netto di ticket, super ticket e controlli NOC), comprensivo	
	dell’importo finanziato per la presa in carico del paziente cronico – fragile (PIC) e	
	decurtato di una quota pari al 2% da destinare alle prestazioni erogate a favore di	
	soggetti arruolati nel percorso della ‘presa in carico’, ad esclusione delle prestazioni	
	di screening .	
	La quota sopra individuata, relativa alle attività garantite ai cittadini residenti in	
	Lombardia e agli stranieri ad esclusione degli oneri 7 e 9 (non CSCS), è comprensiva	
		4

di una quota pari al 3% assegnabile sulla base di specifici obiettivi, come richiamato dall'art.4 del presente contratto.

Tra il 97% e il 103% del contratto sarà applicato alle valorizzazioni prodotte un abbattimento fino al 30% (60% per la branca di laboratorio analisi) e tra il 103% e il 106% fino al 60%. L'impegno a erogare prestazioni a carico del servizio sanitario regionale vale fino a questa quota. Oltre il 106% non viene garantita la remunerazione delle risorse se non a fronte, su base ATS o Regionale, di una dimostrata ulteriore disponibilità di risorse.

Art. 4 – Obiettivi legati all'assegnazione della quota variabile (3%)

All'Ente è destinata una quota di risorse pari a Euro 8.140,00.= relativa alle attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale assegnata sulla base di specifici obiettivi (**allegato 1** al presente contratto) aventi la finalità di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni, favorire l'accessibilità, superare gli squilibri territoriali domanda/offerta e promuovere obiettivi strategici e di qualità in ambito sia locale sia regionale, sulla base di precise valutazioni di tipo clinico epidemiologico e di particolari specificità territoriali. La predetta quota è subordinata alla valutazione del raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi definiti dall'allegato del presente contratto.

Art. 5 Tariffe ed oneri del personale

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente Gestore ha valutato che il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione ai propri dipendenti delle condizioni previste nei CCNL di categoria e negli accordi integrativi locali, vigenti per tempo, nonché di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio.

Art. 6 – Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione**delle attività**

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di specialistica ambulatoriale sarà valutato applicando, ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2019, le tariffe in vigore alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo. Le parti concordano altresì che le tariffe relative alla specialistica ambulatoriale tengono conto delle disposizioni normative vigenti, relative ai rinnovi contrattuali, nonché dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema. L'Ente si impegna a programmare l'erogazione delle attività sanitarie in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno, ad esclusione delle prestazioni di medicina dello sport soggette a peculiare produzione stagionale.

Al fine di garantire l'effettiva realizzazione di ciò, si riportano le percentuali indicative di cui alla circolare 17 dicembre 2012, protocollo n. H1.2012.0036178 Allegato B alla DGR 26 ottobre 2012, n. IX/4334:

ambulatoriale 35,17% 1° quadrimestre

33,65% 2° quadrimestre

31,18% 3° quadrimestre

Art. 7 – Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le attività dei Nuclei Operativi di Controllo ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sui controlli, saranno orientate anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni ambulatoriali per cui, sulla base del DPCM 12.1.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del DL 30.12.1992, N. 502", siano previste limitazioni di accesso. Le parti concordano inoltre che le

eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine della procedura amministrativa di risoluzione del contenzioso, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 8 – Pagamenti

L'ATS dell'Insubria si impegna a riconoscere all'Ente rimesse mensili pari al 95% del valore delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, erogate, rendicontate e certificate dal Legale Rappresentante mediante l'utilizzo del portale dedicato. Tale importo non potrà comunque superare il 95% dell'importo mensile previsto a contratto. L'ATS dell'Insubria si impegna inoltre a riconoscere all'erogatore rimesse mensili pari all'80% del valore delle prestazioni erogate a favore di cittadini extraregione, rendicontate e certificate dal Legale Rappresentante mediante l'utilizzo del portale dedicato. Tale importo non potrà comunque superare, per le prestazioni ad alta complessità, l'80% dell'importo mensile del validato riferito all'anno precedente, ovvero, per le prestazioni a bassa complessità l'80% dell'importo definito all'art.3 del presente contratto.

Per la particolare natura ed oggetto del contratto, le parti, pur nel consapevole rispetto del disposto cui all'art. 7 del DLgs n. 231/2002, concordano di prevedere, per il pagamento del saldo, un termine superiore e diverso da quello normalmente previsto, ovvero coincidente con il momento della validazione, così come disposta dai competenti Uffici Regionali. Le parti concordano inderogabilmente che, per il recupero di eventuali somme che risultassero non dovute, anche a seguito degli esiti dei controlli NOC relativi ad anni precedenti, l'ATS dell'Insubria determinerà gli eventuali importi che potranno essere ripetuti tramite compensazione, con quanto dovuto dall'ATS ai sensi del presente contratto. Pertanto l'avvenuto saldo non potrà

pregiudicare la ripetizione di somme che, sulla base di controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

In relazione al pagamento delle prestazioni ambulatoriali erogate a cittadini stranieri (STP – regime erogazione 9), l'Ente procederà alla fatturazione alla ATS dell'Insubria, secondo le modalità operative in uso. ATS dell'Insubria effettuerà gli opportuni controlli per la verifica dell'ammissibilità al pagamento. I pagamenti avverranno sulla base delle rimesse effettive che perverranno dal Ministero della Salute e contestualmente trasferite da Regione alle ATS.

Art. 9 - Rete Regionale di Prenotazione

L'Ente si impegna ad inviare giornalmente il flusso MOSA.

Per le strutture per le quali non è prevista prenotazione diretta (App, Online, farmacie e CCR) è stato predisposto un sistema di prenotazioni differite: l'Ente si impegna a rispondere alla richiesta dell'utente entro 48 ore, dando evidenza al CCR del risultato del contatto e della prenotazione eventualmente fissata.

Art. 10 – Utilizzo del ricettario regionale e ricetta dematerializzata,

contenimento dei tempi di attesa

L'Ente si impegna al pieno rispetto delle norme nazionali e regionali relative alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni ambulatoriali, che costituisce un'obbligazione contrattualmente rilevante.

Stante il consolidamento nel corso del 2018 del processo di diffusione della ricetta dematerializzata, sia nelle prescrizioni farmaceutiche che di specialistica ambulatoriale, l'Ente dovrà essere in grado di effettuare la presa in carico della stessa tramite web-application o sistema integrato, e quindi dovrà risultare utilizzata all'interno dei domini centrali del SISS.

L'Ente si impegna, ai fini della completezza del Fascicolo Sanitario Elettronico

(FSE), a pubblicare i documenti clinici elettronici (DCE) relativi ai referti rilasciati

in seguito a prestazioni erogate sia in regime SSN sia in regime di libera professione.

Il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali rappresenta obiettivo regionale prioritario della Legislatura. L'Ente si impegna al rispetto dei contenuti delle DGR 24 maggio 2011, n. IX/1775, DGR 17 gennaio 2018, n.X/7766 e di quanto dettagliato ai paragrafi 1.4.2. 'Governo liste d'attesa', 3.1. 'Modalità di erogazione delle prestazioni ambulatoriali e gestione delle liste d'attesa' della DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046.

Art. 11 – Obblighi informativi e di comportamento

L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei precetti in materia di Codice dei dipendente pubblici (DPR 16 APRILE 2013, N. 62) e Codice di Comportamento aziendale (DELIBERAZIONE N. 129 DEL 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (ART. 2-BIS, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, LINEE GUIDA ANAC N. 1134/2017).

L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: *Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà l'aggiornamento.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.

Art. 12- Tutela dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei dati (art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE e verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente inoltre:

- raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria;
- prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

Art. 13– Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, dovrà essere imprescindibilmente deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, in mancanza di accordo, dal Gruppo di Lavoro Regionale per l'Autorizzazione, l'Accreditamento, l'Appropriatezza e la codifica delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, senza alcun onere in capo alle parti.

Art. 14 – Validità e Clausola Risolutiva espressa

Il presente contratto integrativo ha validità esclusivamente per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema-tipo di contratto approvato con DGR 29 dicembre 1999, n.VI/47508. Le parti danno espressamente atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato, integrato, per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stesso. Costituisce causa risolutiva del contratto il venir meno di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 15– Norma conclusiva

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto “base” sottoscritto tra le stesse Parti in data 06/05/2002 ed a quanto dettagliato nella DGR 17 dicembre 2018, n. XI/1046, precisando che la presente integrazione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico dell'Ente erogatore delle prestazioni. Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dall'Ente, se non previa approvazione scritta da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e, per quanto di competenza, da parte di Regione

Lombardia. In tal senso conseguentemente, è da ritenersi irricevibile ed

inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o rivendicata dal

soggetto erogatore al sotteso predetto rapporto giuridico economico.

Previa lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene

sottoscritto con firma digitale.

Varese, 30 maggio 2019

Per Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

Per l’Ente "P.R.E.S. S.R.L. - Polo Radiologico Ecografico Sommese"

Il Legale Rappresentante

Dr.ssa Silvia Campagnari

Art. 16- Approvazione specifica

A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano espressamente di aver letto

e di approvare integralmente le clausole contenute nel presente contratto e nei

documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art.

3, art. 4, art. 5, art.6, art.7, art.8, art. 11, art.13, art 14, art.15 nonché tutte le

disposizioni di cui all’epigrafata premessa.

=.=.=.=

Per Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Lucas Maria Gutierrez

Per l’Ente "P.R.E.S. S.R.L. - Polo Radiologico Ecografico Sommese"

Il Legale Rappresentante

Dr.ssa Silvia Campagnari

RIEPILOGO OBIETTIVI DI QUOTA VARIABILE

<u>Quota 3%</u>	€ 8.140,00
------------------------	------------

OBIETTIVO	Peso	Importo
TEMPI DI ATTESA	45	€ 3.663,00
SISS	30	€ 2.442,00
CORRETTA RENDICONTAZIONE DEI FLUSSI	25	€ 2.035,00
TOTALE	100	€ 8.140,00

OBIETTIVO DI QUOTA VARIABILE

TEMPI DI ATTESA		Peso	Indicatore di valutazione
PROGETTO AMBULATORI APERTI: prosecuzione del progetto ambulatori aperti e rendicontazione delle relative prestazioni nel flusso 28 SAN mediante apposizione della lettera "J" Pubblicazione delle informazioni relative al progetto ambulatori aperti (orari, prestazioni offerte, etc...) sul sito web della struttura (bacheca in struttura laddove non presente sito web)		5	Verifica di congruenza tra quanto presentato nel progetto e quanto rendicontato nel flusso 28/SAN
		5	Verifica dell'avvenuta pubblicazione delle informazioni relative al progetto ambulatori aperti (orari, prestazioni offerte, etc...)
CONTENIMENTO TEMPI D'ATTESA*	Rilevazione ex-ante MTA -web:garantire percentuali entro soglia superiori al 95% per le prestazioni erogate	45	La verifica sarà effettuata sulla base degli esiti disponibili su SMAF e riferiti alle rilevazioni regionali effettuate durante il II semestre 2019. Obiettivo raggiunto per % entro soglia $\geq 80\%$, nel caso di % entro soglia 2018 $\leq 70\%$. Obiettivo raggiunto per % entro soglia $\geq 90\%$, nel caso di % entro soglia 2018 comprese tra 71 e 79 Obiettivo raggiunto per % entro soglia $\geq 95\%$, nel caso di % entro soglia 2018 comprese tra 80 e 94
	Rilevazione ex post: prestazioni con classe di priorità 'D': garantire percentuali entro soglia superiori al 95% per le prestazioni erogate	45	la verifica sarà effettuata sulla base dei dati 28/SAN , con verifiche intermedie in occasione delle attività di monitoraggio. L'obiettivo si ritiene raggiunto per % >95 . Nel caso di % compresa tra 60 e 95, verrà riconosciuta una quota pari alla percentuale di prestazioni entro soglia, attribuendo un "bonus" pari al 5% qualora accanto a un miglioramento delle % entro soglia si sia verificato un incremento dei volumi, rispetto al 2018. Periodo di valutazione anno 2019.

100

* ATS in collaborazione con RL organizzerà il corso residenziale : "Il nuovo Piano Nazionale per le Liste di Attesa 2019-21. Analisi e attuazione" , rivolto agli operatori degli enti erogatori.

Si prevede una penalizzazione di 10 punti (sul punteggio massimo attribuibile) in caso di mancata partecipazione

OBIETTIVO DI QUOTA VARIABILE

OBIETTIVI SISS		Peso	Indicatore di valutazione
NUMERO DOCUMENTI CLINICI ELETTRONICI DA PUBBLICARE NEL CORSO DEL 2019	E' richiesta la pubblicazione dell' 80% dei referti prodotti nel 2019 in tutti gli ambiti di attività n°DCE pubblicati/n°prestazioni rendicontate in 28/san	45	Valutazione proporzionale per risultati superiori al 70%. (% rapportata all'obiettivo del 80%)
TEMPESTIVITA'	pubblicazione del: - 95% dei referti di tutti gli ambiti applicativi entro 24 ore dalla loro produzione	35	Valutazione proporzionale per risultati superiori al 80% (% rapportata all'obiettivo del 95%)
RICETTA DEMATERIALIZZATA	% prescrizioni DEM in stato bloccato associate alle prestazioni rendicontate in 28 san= 98%	15	valutazione sulla base dei dati forniti da Lispa: % prescrizioni DEM in stato bloccato: (valutazione proporzionale per percentuali tra 75 e 98)
	% prescrizioni DEM in stato erogato associate alle prestazioni rendicontate in 28 san>=80%	5	valutazione sulla base dei dati forniti da Lispa: % prescrizioni DEM in stato erogato: ob raggiunto se >=80%
		100	

OBIETTIVO DI QUOTA VARIABILE

CORRETTA RENDICONTAZIONE FLUSSI	Peso	Indicatore di valutazione
Miglioramento/mantenimento qualità flussi informativi (flusso AMB)	30	TEMPESTIVITA' di rendicontazione: l'obiettivo si ritiene raggiunto qualora lo scostamento del numero di record verificato trimestralmente in quattro rilevazioni, sia < del 2% in occasione del primo confronto e < dell'1% nei confronti successivi (escluse le correzioni): 1^ confronto: rilevazione dello scostamento tra n. record relativi a 1^ trimestre (verificati ad aprile) e n. di record relativi allo stesso trimestre verificati a luglio; 2^ confronto: rilevazione dello scostamento tra n. record relativi al 1^ trimestre (verificati ad aprile) e n. di record relativi allo stesso trimestre verificati a ottobre; 3^ confronto: rilevazione dello scostamento tra n. record relativi al 1^ trimestre (verificati ad aprile) e n. di record relativi allo stesso trimestre verificati a gennaio dell'anno successivo; 4^ confronto: rilevazione dello scostamento tra n. record relativi al 1^ trimestre (verificati ad aprile) e n. di record relativi allo stesso trimestre verificati a febbraio dell'anno successivo; Corrispondente verifica verrà fatta per i trimestri successivi. Valutazione proporzionale al n° di scostamenti risultati entro range, tra i 10 previsti. Qualora si riscontrino, in occasione dell'ultima rilevazione uno scostamento superiore al 5% rispetto alla rilevazione precedente si prevede una decurtazione della % di raggiungimento dell'obiettivo, pari al 10% VEDERE TABELLA SINOTTICA IN CALCE
Corretta rendicontazione dei flussi al fine di monitorare i T.A.	10	(data prima prospettata ovvero, se non compilata, data contatto - data prenotazione) > zero nel 90% dei casi (escluse prestazioni ad accesso diretto o dichiarate come tali dalla Struttura) (valutazione proporzionale per percentuali tra 60 e 90)
Flusso MOSA	30	caricamento giornaliero del flusso MOSA in SMAF : verifica campionaria a partire dal mese di aprile 2019, per un totale di 12 rilevazioni, dell'avvenuto caricamento in SMAF nelle tempistiche previste. Obiettivo raggiunto se si rileva riscontro in almeno 10 rilevazioni.
"Portale strutture" - Pagamenti	15	caricamento dei dati di produzione entro i termini previsti, disponibili e aggiornati mensilmente in "Portale strutture". Periodo di rilevazione II semestre 2019. (Valutazione proporzionale per percentuali superiori al 60%)
Puntuale rendicontazione 28/san delle prestazioni erogate in regime di solvenza	15	verifica della corrispondenza delle prestazioni e relativi volumi rendicontati nel flusso 28/san con quanto certificato nel flusso ALPI (obiettivo raggiunto solo se > 90%). Periodo di valutazione aprile - settembre 2019

100

TABELLA SINOTTICA MIGLIORAMENTO/MANTENIMENTO QUALITA' FLUSSI INFORMATIVI

Controlli ATS Dati inseriti da strutture in SMAF	Aprile 2019	Luglio 2019	Ottobre 2019	Gennaio 2020	Febbraio 2020 (su validato solo per AMB)
Dati I trimestre	I rilevazione (I trimestre)	Scostamento < 2%	Ulteriori scostamenti < 1%	Ulteriori scostamenti < 1%	Ulteriori scostamenti < 1%
Dati II trimestre	-	I rilevazione (II trimestre)	Scostamento < 2%	Ulteriori scostamenti < 1%	Ulteriori scostamenti < 1%
Dati III trimestre	-	-	I rilevazione (III trimestre)	Scostamento < 2%	Ulteriori scostamenti < 1%
Dati IV trimestre	-	-	-	I rilevazione (IV trimestre)	Scostamento < 2%

Imposta di bollo di Euro 16,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 2016/1700 del 11/01/2016